

Schema tipo

Contratto di appalto

(Allegato C)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, OVE PRESENTI, E DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, PRESSO I MUSEI APPARTENENTI AL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE E PRESSO ALTRI SITI E SPAZI CULTURALI GESTITI DA ZÈTEMA

CIG 75681792E2

Roma,

Prot.

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, OVE PRESENTI, E DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, PRESSO I MUSEI APPARTENENTI AL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE E PRESSO ALTRI SITI E SPAZI CULTURALI GESTITI DA ZÈTEMA – CIG 75681792E2

TRA

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA Srl (P.I. 05625051007), con sede in Roma, Via Attilio Benigni n. 59, 00156, nella persona dell’Amministratore Delegato Remo Tagliacozzo, di seguito “Zètema” o “Società appaltante”;

E

..... (C.F. e P.I.) con sede legale in, via, n. ...,, nella persona di (C.F.), di seguito anche “Contraente” o “Appaltatore”;

Premesso che:

- in data Zètema ha avviato, mediante spedizione del bando alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, manutenzione delle aree verdi, ove presenti, e della fornitura di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al Sistema Musei Civici di Roma Capitale e presso altri siti e spazi culturali gestiti da Zètema;

- è risultato aggiudicatario della suddetta procedura di gara, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- (eventuale) in esito al procedimento di verifica di congruità avviato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e verificata la regolarità della procedura di gara, in data Zètema ha provveduto ad aggiudicare la procedura in favore di (Prot.), comunicando l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D. Lgs 50/2016;
- Zètema ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da, ai sensi dell'articolo 81 del D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- (eventuale in caso di RTI costituendo) in data, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si è costituito formalmente il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra (mandataria al ...%) e (mandante al ...%);
- ha trasmesso a Zètema la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ivi compresa la cauzione definitiva n. del, stipulata con ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e la polizza assicurativa n., stipulata con

Tutto ciò premesso e facente parte integrante delle disposizioni contrattuali, con il presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, comprensivo del servizio di derattizzazione, manutenzione delle aree verdi, ove presenti, e della fornitura di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al Sistema dei Musei Civici di Roma Capitale e presso altri siti e spazi culturali gestiti da Zètema, così come meglio descritto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, nel Capitolato e nelle Schede allegate [Allegato B], che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il servizio di pulizia deve prevedere gli interventi giornalieri e periodici di cui al Capitolato, come migliorati in fase di gara, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'acquisizione delle attrezzature, dei mezzi, delle strumentazioni e dei materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio medesimo, nonché l'acquisto e il rifornimento dei prodotti di consumo dei servizi igienici.

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente, salvo migliorie offerte in sede di gara e salvo diverse esigenze future della Società appaltante, le modalità, le frequenze stabilite, il monte ore minimo previsto, gli orari di intervento, la tipologia di prestazioni richieste, ivi incluse le attività quali la sanificazione, derattizzazione, la pulizia dei vetri e tutte le altre specifiche prestazioni puntualmente indicate nel Capitolato e relativi allegati.

Gli indumenti, i macchinari e le attrezzature dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali cui sono destinati.

In sede di avvio del servizio, la Società appaltante indicherà all'Appaltatore il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale responsabile dei rapporti con l'Appaltatore e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante di Zètema nei confronti dell'Appaltatore.

Sempre nella fase di avvio del Contratto saranno indicati da Zètema i propri Referenti, quali figure di riferimento per l'organizzazione e la pianificazione operativa delle attività periodiche presso i luoghi e le sedi meglio indicati nel successivo art. 2 del Capitolato, oltre che per veicolare le eventuali richieste di intervento.

ART. 2

IMPEGNO ORARIO MINIMO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati nei musei e negli altri siti indicati all'art. 2 del Capitolato.

L'impegno orario minimo inderogabile per eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto, per il periodo presunto di 12 mesi, è **pari a complessive _____ ore.**

(Eventuale) Le ore offerte in aggiunta dall'Appaltatore in sede di gara saranno utilizzate secondo le necessità di Zètema, per incrementare l'organizzazione del servizio di pulizie ordinario, ivi comprese le attività periodiche, ovvero per l'esecuzione di attività straordinarie, previo accordo con la Società appaltante.

Fermo restando il monte ore totale minimo annuo richiesto per eseguire le prestazioni contrattuali e quanto eventualmente offerto, in aumento, in sede di gara, l'Appaltatore, in fase di esecuzione del servizio, potrà proporre alla Società appaltante una distribuzione del lavoro tale da comportare una modifica del monte ore annuo relativo a ciascun sito, purché non si discosti sensibilmente da quanto indicato nella tabella di cui all'art. 2 del Capitolato e nelle Schede strutture allegate [Allegato B].

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha una durata di 12 mesi a decorrere presumibilmente dalla data del 1° gennaio 2019, oppure dalla diversa data eventualmente comunicata da Zètema all'Appaltatore, e terminerà il 31 dicembre 2019, fatta salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore prima della scadenza sopra indicata, di rinnovare il servizio per un massimo di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Alla scadenza del contratto o in caso di mancato rinnovo dello stesso, l'Appaltatore si impegna ad accettare un'eventuale richiesta di proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata stimata massima di ulteriori 6 mesi.

Il termine di inizio dell'appalto è presunto ed è posto a favore della Società appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall'Appaltatore non comporteranno per quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

In caso di ritardato inizio del servizio, l'importo contrattuale del servizio sarà proporzionalmente ridotto.

ART. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio di pulizia dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte, con l'uso di materiali e mezzi idonei, secondo le frequenze minime, il monte ore e le modalità indicate nel Capitolato e nelle Schede strutture allegate [Allegato B], nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*" e di quanto offerto in sede di gara e previsto nel presente Contratto.

In caso di mancato rispetto del numero delle ore (monte ore) previsto inderogabilmente negli atti di gara e di quelle aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara dall'Appaltatore, non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, l'Appaltatore dovrà provvedere a recuperare le ore di servizio non effettuate nel rispetto delle indicazioni e delle modalità fornite, per iscritto, da Zètema, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 16, lettera d).

Fermo restando quanto sopra, il servizio potrà essere sospeso temporaneamente, ove richiesto dalla Società appaltante, nei periodi in cui i Musei e in generale i siti oggetto di gara rimarranno chiusi in conseguenza di lavori o altre necessità. In tali casi il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto, secondo quanto disposto al successivo articolo 10 (Variazioni quantitative). In alternativa, nelle suddette ipotesi, l'eventuale sospensione del servizio di pulizia potrà compensare altri interventi straordinari che si rendessero necessari, senza alcun aggravio economico per la Società appaltante.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Fermi restando gli obblighi previsti nel presente Contratto, l'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nei relativi allegati, nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adempiere anche a tutti gli obblighi prescritti nel Capitolato.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle relative Schede allegate [Allegato B].

ART. 7

SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, sarà obbligato ad istituire una sede operativa nel territorio di Roma Capitale, ove non l'avesse già.

L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Società appaltante attraverso il Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ART. 8

VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni originarie, anche temporanee, dovute ad esigenze economico-finanziarie della Società appaltante ovvero ad una diversa organizzazione delle prestazioni richieste che potrebbe comportare l'aggiunta o la soppressione di alcune di esse, le modalità del loro svolgimento o una diversa presenza del personale addetto o l'espletamento del servizio in siti diversi, l'Appaltatore vi sarà tenuto, senza poter eccepire alcunché, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere delle prestazioni originarie, si procederà, previo consenso dell'Appaltatore, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del Contratto originario.

ART. 9**ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Società appaltante e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, derivassero dall'uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore ha stipulato un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza, presentata prima della stipula del contratto, prevede l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti

della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di Zètema stessa.

ART. 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, ha costituito in favore di Zètema e prima della stipula del presente contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di, per un importo pari al dell'importo offerto in sede di gara, determinato secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia fideiussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 11

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara e dei relativi allegati (Bando, Disciplinare di gara, Capitolato e relativi allegati);

- c) da quanto previsto nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) dalle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”*;
- g) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 12

SUBAPPALTO

(Eventuale se dichiarato in sede di gara) E' ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta per cento), nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

Quanto previsto negli Atti di gara per l'Appaltatore, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

(Eventuale se non è stato dichiarato in sede di gara) E' vietato il subappalto.

ART. 13

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di pulizia è pari a €, di cui € per oneri della sicurezza, così come da offerta economica presentata in sede di gara.



Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture, ciascuna di importo pari ad €, da emettere alla fine del mese di riferimento.

L'esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto all'Art. 5 (Attività straordinarie) del Capitolato, saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, pari ad €

Nel caso di interventi straordinari da eseguire in orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 6.00), al relativo costo orario sarà applicata una maggiorazione del 20%.

A tal fine, alla fine di ogni mese, l'Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento.

Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare *brevi manu* con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Via Attilio Benigni n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici:

- **CIG: 75681792E2;**
- **Procedimento: GM01AA18001;**
- **il procedimento che sarà di volta in volta indicato in caso di attività straordinarie di cui all'art. 5 del Capitolato.**

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o *alea*.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 14

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
- b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- c) effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- d) utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 15**VERIFICHE E CONTROLLI - SOFTWARE**

La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante, con applicazione delle penali previste.

La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Appaltatore.

(Eventuale)

A questi fini si utilizzerà il software offerto dall'Appaltatore in sede di gara avente le caratteristiche di cui all'art. 8 del Capitolato.

ART. 16**INADEMPIMENTI E PENALI**

Le attività oggetto del presente Contratto devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nel precedente art. 3 e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità prescritte nel Capitolato e nelle Schede allegate [Allegato B] oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

In difetto, la Società appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Appaltatore le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

- a) Nel caso di ritardato avvio del servizio per fatto, non dipendente dalla Società appaltante, da caso fortuito o forza maggiore, la penale è pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo.
- b) Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione, o altra persona dallo stesso incaricata, accerti che il servizio non è stato realizzato a perfetta regola d'arte, anche limitatamente a taluno dei musei e siti oggetto del Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta della Società appaltante inviata a mezzo fax o e-mail, ad effettuare le prestazioni contestate a

perfetta regola d'arte entro la giornata in cui è stata ricevuta la predetta contestazione, laddove si tratti di prestazioni da effettuare con cadenza giornaliera o di presidi, ovvero entro il termine assegnato dalla Società appaltante, laddove si tratti di interventi periodici.

Per ogni giorno di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni nei predetti termini, la penale potrà variare da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) e fino ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), a seconda della gravità dell'inadempimento.

- c) Nel caso di mancata effettuazione del servizio richiesto, anche solo in uno dei musei e siti oggetto del Capitolato, la penale potrà variare da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità.
- d) In caso di mancato rispetto del numero delle ore (monte ore) previsto inderogabilmente negli atti di gara e di quelle aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara dall'Appaltatore, non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, l'Appaltatore dovrà provvedere a recuperare le ore di servizio non effettuate nel rispetto delle indicazioni e delle modalità fornite, per iscritto, da Zètema, secondo quanto indicato nell'art. 4, comma 2 e sarà in ogni caso soggetto all'applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione.
- e) Per ogni giorno di assenza o irreperibilità del Responsabile dell'appalto, ovvero del suo sostituto, la penale è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).
- f) Per il mancato rispetto degli orari di intervento di cui all'art. 4, comma 1, del Capitolato e alle schede allegate [Allegato B], la penale è pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione.
- g) Per ogni assenza o carenza del servizio di presidio di cui all'art. 4, comma 5, del Capitolato, la penale è pari ad € 500,00.
- h) Per l'interruzione immotivata del servizio, la penale è pari ad € 2.000,00.
- i) Nel caso di scorretto smaltimento dei rifiuti, la penale è pari ad € 500,00.
- j) Nel caso di utilizzo di prodotti per la derattizzazione non registrati al Ministero della Salute, la penale è pari ad € 1.000,00.
- k) Nel caso di mancata fornitura o di mancato aggiornamento del prospetto riepilogativo del personale impiegato di cui all'art. 6, comma 3, lett. c) del Capitolato, la penale è pari ad € 200,00.

- l) Per la mancata verifica quotidiana delle presenze del personale di cui all'art. 6, comma 3, lett. p) del Capitolato e per la mancata reportistica sulle presenze del personale, qualora non sia stato offerto il Software gestionale di cui all'art. 8 del Capitolato o lo stesso non sia funzionante o idoneo, la penale è pari ad € 500,00 per ciascuna contestazione.
- m) Nel caso di mancata presentazione del programma di formazione del personale nel termine stabilito, la penale giornaliera è pari ad € 100,00.
- n) Nel caso di mancata reportistica sulla razionalizzazione dei consumi di prodotti di cui all'art. 6, punto 5) del Capitolato, la penale è pari ad € 300,00.
- o) Nel caso di mancata installazione e/o operatività del Software entro il termine massimo stabilito all'art. 8 del Capitolato, la penale giornaliera è pari ad € 1.500,00.
- p) Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione, o altra persona dallo stesso incaricata, accerti la mancanza in uno o più servizi igienici dei materiali di consumo, l'Appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta, al loro approvvigionamento entro le successive 2 (due) ore.

Per ogni ora di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, la penale è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
- q) nel caso di mancata sostituzione, entro i termini previsti dall'art. 6 lettera m) del Capitolato, del personale non gradito, per ogni giorno di ritardo, la penale è pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
- r) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al Capitolato, alle schede allegate [Allegato B] o al presente contratto o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto ivi previsto, nonché in caso di comportamenti degli operatori non consoni ai luoghi di svolgimento del servizio, Zètema, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale fino ad € 500,00 (euro cinquecento/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Società appaltante in base alla gravità dell'inadempimento contestato.

Tutte le penali possono essere applicate congiuntamente.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la

risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società appaltante all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax.

La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, nei casi più gravi o reiterati, a disporre la risoluzione del contratto.

ART. 17

RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del Capitolato o del Contratto, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un

- liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società appaltante;
 - d) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
 - e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
 - f) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - g) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) ogniqualvolta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.;
 - i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all'inadempimento, la

Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.

B) Recesso

La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all'Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 18**ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato, nel presente Contratto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, la Società appaltante, previa applicazione delle penali previste nell'art. 16 e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ART. 19**CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 20**CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zetema Progetto Cultura e pubblicati sul sito della società www.zetema.it, sezione "Amministrazione Trasparente", voce "Disposizioni Generali", "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020". L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà Zetema a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del

contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati", approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015, pubblicato sul sito www.zetema.it, la cui inosservanza legittimerà Zetema a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zetema, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21

COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zetema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 - 00156 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (raccomandata a/r o fax o e-mail o PEC) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del Contratto e dei suoi allegati, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

L'Amministratore Delegato
REMO TAGLIACOZZO